

esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di euro 3.000 su base annua.<sup>127</sup>

### **6.2.3 Esonero contributivo per l'assunzione di giovani che hanno svolto un periodo di alternanza scuola lavoro o apprendistati di primo e terzo livello**

Spetta ai datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato (anche part-time), anche a scopo di somministrazione, dal 1° gennaio 2018, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio e fermo restando il requisito anagrafico (35 anni per il 2018 - 30 anni per il 2019), di giovani che hanno concluso un periodo di alternanza scuola - lavoro o che hanno terminato un periodo di apprendistato di primo o di terzo livello. Tale incentivo spetta anche nel caso di trasformazione da contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Il beneficio è pari ad un esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ad esclusione dei premi e contributi INAIL) fino ad un massimo di 3.000 euro per 36 mesi.<sup>128</sup>

### **6.2.4 Incentivo Occupazione NEET**

Spetta per l'assunzione a tempo indeterminato (anche part-time) dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 di giovani iscritti al programma Garanzia Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni. L'agevolazione spetta anche nel caso di assunzione a scopo di somministrazione nonché in apprendistato professionalizzante. L'importo del beneficio è parametrato alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi INAIL) fino ad un massimo di 8.060 euro per 12 mesi. Nel caso di assunzione part-time il beneficio si riduce del 50%.<sup>129</sup>

### **6.2.5 Incentivo Occupazione Sviluppo Sud**

Il beneficio spetta per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché in apprendistato professionalizzante, a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019. Tale beneficio è fruibile anche nel caso di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato.

L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate presso sedi di lavoro situate in alcune regioni cosiddette meno sviluppate (Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia) o in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). L'importo del beneficio è parametrato alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi INAIL) fino ad un massimo di 8.060 euro per 12 mesi, proporzionalmente ridotto in caso di part-time. Il requisito della disoccupazione non è richiesto nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato o indeterminato. Per le assunzioni di persone tra i 16 e i 34 anni è richiesto solo il requisito della disoccupazione, mentre per le assunzioni di persone con almeno 35 anni è necessario anche che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.<sup>130</sup>

### **6.2.6 Bonus Giovani eccellenze**

Il beneficio, spetta per l'assunzione a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, di giovani che:

127 Art. 1, commi da 100 a 107 e da 114 a 166, Legge n. 205 del 2017; Circolare INPS n. 40 del 2018

128 Art. 1, comma 108, Legge n. 205 del 27 dicembre 2017; Circolare INPS n. 40 del 2018

129 Decreto ANPAL n. 581 del 28 dicembre 2018; Circolare INPS n. 54 del 2019

130 Decreto ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019; Circolare INPS n. 102 del 2019

- abbiano meno di 30° anni e abbiano conseguito la laurea magistrale tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di 108/100, entro la durata legale del corso di studi;
- abbiano meno di 34 anni e abbiano conseguito un dottorato di ricerca tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019.

L'incentivo è pari all'esonero dal versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro per un massimo di 8.000 euro per 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.<sup>131</sup>

### **6.2.7 Incentivo per l'assunzione di percettori di Reddito di Cittadinanza**

L'incentivo spetta per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di soggetti percettori di reddito di cittadinanza (Rdc).<sup>132</sup>

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 780 euro mensili per un periodo di massimo 18 mesi (variabile in relazione al periodo di Rdc già fruito). Se l'assunzione avviene per il tramite di un ente formativo il beneficio è ripartito tra questo ente e il datore di lavoro per un massimo di 390 euro mensili cadauno.

### **6.2.8 Lavoratori in NASpl**

I datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo pieno e indeterminato lavoratori percettori di indennità di disoccupazione possono fruire di un incentivo economico pari al 20% dell'indennità mensile di disoccupazione residua che sarebbe spettata al lavoratore non fosse stato assunto.<sup>133</sup>

### **6.2.9 Lavoratori percettori di assegno di ricollocazione cessati da aziende in CIGS**

Spetta per l'assunzione a tempo determinato, indeterminato o trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di lavoratori cessati da aziende in CIGS che hanno sottoscritto un accordo di ricollocazione e di un assegno di ricollocazione.<sup>134</sup>

L'azienda che assume ha diritto all'esonero del versamento del 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro nel limite massimo di 4.030 euro annui per:

- 18 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato;
- 12 mesi se l'assunzione è a tempo determinato (elevabili a 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato).

Il lavoratore assunto ha diritto:

- all'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
- alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% della CIGS che gli sarebbe stata corrisposta se non fosse stato assunto.

### **6.2.10 Lavoratori in Cigs**

I datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che sono sospesi da almeno 3 mesi anche non consecutivi per Cigs e dipendenti di aziende in Cigs da almeno 6 mesi hanno diritto ad un'agevolazione che consiste in un'aliquota agevolata al 10% per 12 mesi e un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di

<sup>131</sup> Art. 1, comma 707 e ss., Legge n. 145/2018

<sup>132</sup> Art. 8 D.l. n. 4 del 2019 convertito in L. n. 26/2019, Circolare INPS n. 104 del 2019

<sup>133</sup> Art. 7, comma 5, lettera b) Decreto Legge n. 76 del 2013; Circolare INPS n. 175 del 2013; Messaggio INPS n. 4441 del 2015

<sup>134</sup> Art. 1, comma 136, Legge n. 205/2017, Circ. ANPAL n.11/2018, Circ. ANPAL 9352/2018; Circolare INPS n. 109/2019